



SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Di cosa si tratta

Il Supporto per la formazione ed il lavoro (SFL) è una misura prevista dal Decreto “Lavoro” n. 48 del 2023 insieme all’Assegno di Inclusione (ADI), in sostituzione del Reddito di Cittadinanza: **si tratta quindi di misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.**

In pratica, il beneficio è previsto **per coloro che non possono percepire l’ADI in quanto “occupabili”, ossia abili al lavoro** e che, nonostante la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti per quest’ultimo, per questo motivo non ne hanno diritto.

La misura, operativa **dal 1° settembre 2023**, prenderà inizialmente il posto del Reddito di Cittadinanza per gli “occupabili”, e dal 1° gennaio 2024 andrà ad affiancare l’ADI.

A chi spetta

In generale, possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa **tra i 18 e 59 anni**, con un valore dell’**ISEE** familiare, in corso di validità, non superiore a euro **10.140 annui**, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione.

In particolare, il richiedente deve:

- essere cittadino dell’Unione Europea oppure familiare di un cittadino titolare del diritto di soggiorno o essere titolare dello status di protezione internazionale;
- essere residente in Italia da almeno cinque anni di cui gli ultimi due in modo consecutivo;
- aver assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione o aver ottenuto il relativo proscioglimento (per coloro che hanno tra i 18 e i 29 anni);
- non risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- non avere i requisiti per accedere all’assegno di inclusione;
- presentare un **valore ISEE entro i 10.140 euro annui**, mentre per il valore del reddito familiare e del **patrimonio immobiliare e mobiliare** valgono gli stessi limiti fissati per l’accesso all’Assegno di inclusione;
- seguire gli specifici percorsi di informazione e formazione professionale di cui al seguente paragrafo.

Attenzione: Il SFL può essere utilizzato anche da coloro che fanno parte di un nucleo che riceve l’ADI **che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive** per il lavoro, **purché non siano calcolati nella scala di equivalenza** di cui all’art. 2 comma 4 del decreto Lavoro sopra menzionata a proposito dell’assegno di inclusione.

Attenzione: Il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.



In cosa consiste

Il SFL consiste in **un'indennità mensile di 500 euro** che viene erogata mensilmente mediante bonifico da parte dell'Inps, a fronte dell'obbligo **a partecipare a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate**. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS è subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attività previste dalla normativa da parte dei competenti servizi.

Attenzione: Tra tali attività rientrano **anche il servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività** in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Obblighi beneficiario

Il beneficiario dell'indennità è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni.

Attenzione:

- In caso di **mancata conferma dell'attività**, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, **l'INPS sospende il beneficio**.
- **In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attività**, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse da parte dei servizi competenti, **il beneficiario decade dal beneficio**.

Durata

Il beneficio ha una durata massima di **12 mesi**, non è rinnovabile, e si perde in caso di:

- dimissioni volontarie di un componente del nucleo familiare, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali senza giustificato motivo;
- presentazione di documentazione non veritiera.

Tempi e modalità di presentazione della domanda

La richiesta del SFL può essere presentata:

- all'INPS con modalità telematiche mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (di seguito, **SIISL**) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.

All'atto della domanda, l'interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l'informazione dell'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione.



La richiesta del SFL è accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti previsti. All'esito delle verifiche e al conseguente accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, al fine di sottoscrivere il **patto di attivazione digitale**.

Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario **fornisce** le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati alla attività di intermediazione.

Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia accusabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Fonti normative

- Legge di Bilancio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 (Legge 207 2024).
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023
- Supporto per la formazione e il lavoro. *(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.198 del 25-8-2023)*
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-25&atto.codiceRedazionale=23A04814&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
- Decreto Lavoro 2023 D.L. 4/5/2023 n. 48 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 4/5/2023), convertito con modificazioni nella Legge 3/7/2023 n. 85 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 3/7/2023) art. 12.
- Legge di Bilancio 2023 (che ha stanziato i fondi per il 2024).

Scheda aggiornata al 14/01/2025 – B.B.